




Umbria

sistema parchi



Parco regionale
STINA

**Regolamento
selezione del cinghiale**

REDAZIONE A CURA DI:

REGIONE UMBRIA: SERVIZIO FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI, FAUNISTICA

PSR PER L'UMBRIA 2007-2013

MISURA 3.2.3 AZIONE A

MISURA 3.2.3 AZIONE B



UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO AGRICOLO
PER LO SVILUPPO RURALE:
l'Europa investe nelle zone rurali



Regione Umbria
Giunta Regionale

REGOLAMENTO SELEZIONE DEL CINGHIALE

Art. 1 Finalità

- a) Nel presente regolamento sono disciplinate le attività di gestione del cinghiale (*Sus scrofa*) nel territorio del Parco.
- b) Obiettivo della gestione è attinente, nell'ambito delle finalità di tutela e valorizzazione delle risorse ambientali e territoriali proprie del Parco, alla ricomposizione degli squilibri ecologici accertati dal Parco finalizzati a garantire la qualità complessiva dell'ambiente.
- c) A questo scopo il Parco predispone appositi piani annuali di gestione, approvati dal Servizio regionale competente e coerenti al Piano di gestione del cinghiale nelle Aree Naturali Protette, redatto dalla Regione Umbria, quale allegato al Piano del Parco. Essi discendono dalla valutazione dello *status* della popolazione, dall'intensità e localizzazione delle interferenze negative con gli equilibri ecologici e dal livello di rischio per la pubblica incolumità e definiscono puntualmente le attività da intraprendere.
- d) Restano validi i metodi di contenimento ecologici previsti dal Piano quali:
 - l'incentivazione al mantenimento a coltura di piccoli appezzamenti di terreno senza provvedere alla raccolta in modo tale da favorire la permanenza o la piccola migrazione del cinghiale in luoghi desiderati.
 - la promozione dell'uso di recinzioni temporanee elettrificate per evitare le intrusioni dei cinghiali;
 - l'utilizzo di sistemi innovativi tra i quali i sistemi di dissuasione a ultrasuoni;
 - lo sviluppo della consapevolezza, da parte dei residenti e dei fruitori del Parco, che il cinghiale rappresenta un elemento faunistico da gestire con la partecipazione della collettività.
- e) Il piano potrà prevedere, ove se ne ravvisi la necessità, il prelievo della specie sia tramite catture selettive che con l'abbattimento selettivo, da svolgere secondo quanto previsto dal Regolamento del Parco e dalle leggi vigenti in materia con le modalità descritte negli articoli seguenti.

Art. 2 Operatori per la gestione del cinghiale

- a) Per la gestione del cinghiale il Parco, oltre che del proprio personale e di figure professionali riconosciute si può avvalere delle seguenti tipologie di operatori volontari di fiducia appositamente preparate ed abilitate dal Parco stesso:
 - operatore volontario di selezione del cinghiale (OVS)
 - operatore volontario di controllo della selezione del cinghiale (OVC)

- operatore volontario del recupero (OVR)
- b) Per ognuna di esse è istituito un albo e una graduatoria degli abilitati al quale ci si potrà iscrivere nei tempi e modi definiti di volta in volta dal Parco.
- c) Le attività svolte dagli operatori sono da intendersi a titolo gratuito.

Art. 3 Prelievo selettivo tramite cattura

- a) Il prelievo tramite cattura potrà avvenire con l'uso di corral o di trappole auto scattanti.
- b) Il Piano di gestione annuale (Art. 1 comma c) definirà il numero e l'ubicazione delle trappole di cui al comma a)
- c) La gestione delle trappole e dei corral potrà essere affidata ad operatori di cattura scelti prioritariamente tra gli agricoltori che svolgono la propria attività nel Parco o tra soggetti interessati alla commercializzazione dei capi catturati, previa procedura di evidenza pubblica per la loro individuazione. L'attività avverrà sotto la supervisione del Parco che fisserà tempi e modi di esecuzione.
- d) I capi catturati potranno essere rilasciati, spostati o abbattuti sul posto, secondo le indicazioni fornite dal Parco
- e) Il Parco emanerà apposite linee di indirizzo del prelievo selettivo tramite cattura che dovranno in particolare definire l'attività di formazione degli operatori di cattura, la gestione delle trappole e l'utilizzo dei capi catturati.

Art. 4 Prelievo selettivo tramite abbattimento

- a) L'abbattimento del cinghiale nel Parco è effettuato esclusivamente con la tecnica del prelievo selettivo per appostamento da punto fisso (sito di prelievo), fatto salvo quanto previsto dall'art.3, con carabina a caricamento manuale ad otturatore girevole- scorrevole, definita anche bolt-action, di calibro non inferiore a 7 mm e munita di ottica di puntamento ad alto indice crepuscolare. E' vietato l'uso di carabine semiautomatiche, a leva, a pompa, basculanti.
- b) Gli unici proiettili utilizzabili sono quelli di nuova generazione, privi di piombo, monolitici o in piombo camiciato in rame e a doppio nucleo con deformazione progressiva controllata. Sono assolutamente vietati i proiettili realizzati solo in piombo, in piombo blindato, in piombo ad alta deformazione, in piombo a frammentazione.
- c) Per il controllo del munizionamento utilizzato dagli operatori, il Parco a suo insindacabile giudizio potrà sottoporre, a campione, i capi abbattuti ad esame radiologico.
- d) Gli abbattimenti selettivi possono essere effettuati esclusivamente dagli operatori di selezione del cinghiale iscritti all'albo di cui all'Art. 2 punto b)

secondo le modalità definiti nel presente regolamento.

Art. 5 Modalità del prelievo selettivo

- a) Il prelievo selettivo è effettuato esclusivamente per appostamento dai siti di prelievo individuati secondo i criteri di cui all'Art.14.
- b) Ogni Unità operativa (art. 7) potrà utilizzare in ogni sessione uno solo dei siti di prelievo da essa gestiti e l'appostamento potrà essere effettuato da un solo operatore di selezione eventualmente coadiuvato da un operatore addetto al controllo o da uno dei tutor di cui all'Art. 19.
- c) Gli appostamenti possono essere svolti all'alba e al tramonto entro, e non oltre, rispettivamente 2 ore dopo l'alba o 1 ora dopo il tramonto.
- d) L'inizio dell'appostamento pomeridiano è consentito da 3 a 1 ora prima del tramonto e quello mattutino da 1 ora prima dell'alba.

Quindi:

- un'ora prima dell'alba fino a due ore dopo l'alba
 - da tre a un'ora prima del tramonto a un'ora dopo il tramonto
- a) E' consentito l'utilizzo di pasture.
 - b) È vietato l'utilizzo di fonti luminose artificiali per effettuare l'abbattimento. In caso di necessità, è possibile utilizzare tali fonti luminose esclusivamente per la verifica degli esiti di un colpo già effettuato.
 - c) Le operazioni di prelievo sono effettuate in conformità a un calendario predisposto dal Parco sentito i Carabinieri Forestali competenti per territorio. Il calendario, stabilisce il periodo, le giornate di prelievo, gli orari di appostamento, il numero di operatori di selezione attivi per giornata di prelievo e quant'altro necessario al corretto svolgimento dell'attività.
 - d) E' fatto divieto di svolgere attività di prelievo selettivo nei seguenti periodi:
 - tutti i sabati e le domeniche
 - nei giorni festivi
 - dal 1 luglio al 31 agosto
 - e) Il prelievo viene interrotto al raggiungimento degli obiettivi definiti dal piano di gestione annuale (Art. 1 punto c) o su indicazione del Parco.
 - f) Il Parco può autorizzare temporaneamente per comprovate esigenze gestionali. lo svolgimento delle attività di prelievo in deroga al comma a) del presente articolo e al comma e) art. 8.
 - g)

Art. 6 Graduatoria degli operatori di selezione

- a) Gli operatori di selezione del cinghiale abilitati possono chiedere di essere iscritti all'albo facendone richiesta secondo lo schema riportato allegato A

del presente regolamento.

- b) L'Albo prevede un'apposita graduatoria definita sulla base dei risultati dei corsi realizzati dal Parco ed aggiornata annualmente secondo i criteri definiti ai punti successivi.
- c) L'iscrizione avviene ad insindacabile giudizio del Parco
- d) L'iscrizione è subordinata al superamento annuale della prova di tiro al poligono organizzata dal Parco.
- e) Nella compilazione della graduatoria si terrà conto del comportamento dell'operatore, secondo i criteri di cui all'art. 16 e della sua efficienza nel raggiungimento degli obiettivi indicati nel piano di gestione annuale. A questo scopo si terrà conto sia del numero di uscite effettuate che del numero di capi abbattuti. Saranno privilegiati gli operatori che hanno mostrato una maggiore disponibilità e quelli che avranno abbattuto il maggior numero di capi, sempre nei limiti degli obiettivi definiti.
- f) Il piano di gestione annuale individua, sulla base delle esigenze emerse e della graduatoria di merito, il numero di operatori di selezione attivi ai quali verrà fornita l'Autorizzazione all'introduzione di armi nel territorio del Parco.
- g) Gli operatori di selezione individuati possono iniziare l'attività prevista solo se in possesso dell'Abilitazione all'Attività Venatoria di cui alla L.R. 14/94 e s.m.i., di licenza di porto di fucile per uso di caccia di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività di gestione degli ungulati e di abbattimento selettivo, con massimale di € 516.456,89 per ogni sinistro, di cui € 387.342,67 per ogni persona danneggiata e € 129.114,22 per danni ad animali e a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività di gestione degli ungulati e di abbattimento selettivo, con massimale di € 51.645,68 per morte o invalidità permanente.
- h) La perdita dei requisiti previsti nel presente articolo e nella domanda per l'ammissione alla selezione comporta l'immediata esclusione dalla graduatoria.

Art. 7 Organizzazione e compiti degli operatori di selezione

- a) Gli operatori di selezione saranno suddivisi in Unità operative, composte indicativamente da un massimo di sei selettori, responsabile ognuna di uno o più siti di prelievo. Per ogni Unità operativa sarà individuato un referente che terrà i rapporti con il referente del Parco, appositamente individuato o suo delegato.
- b) I singoli operatori rimangono esclusivi responsabili dei comportamenti tenuti durante l'espletamento delle attività previste dal presente regolamento.
- c) I membri di ogni Unità operativa definiranno al loro interno i turni di attività, secondo il calendario definito dal Parco, garantendo il raggiungimento degli obiettivi previsti per i singoli siti di prelievo.

- d) Potranno spostarsi nel Parco con l'arma solo i selettori che hanno comunicato l'uscita secondo le modalità definite nel presente regolamento e percorrendo il tragitto più breve per raggiungere il sito di prelievo. L'operatore nel corso dell'uscita deve essere dotato dell'Autorizzazione all'introduzione di armi nel territorio del Parco.
- e) Gli operatori di selezione dovranno dare la propria disponibilità alla partecipazione ai censimenti periodici ed alle eventuali altre attività connesse alla realizzazione del piano di gestione faunistica e alla attuazione del controllo con metodi ecologici ed in particolare all'abbattimento degli esemplari catturati nelle trappole.
- f) Gli operatori di selezione sono tenuti a comunicare immediatamente ai Carabinieri Forestali e al Parco eventuali comportamenti o azioni che contrastino con le indicazioni del presente regolamento, da essi rilevate.

Art. 8 Norme di sicurezza

Nello svolgimento delle attività di prelievo l'operatore di selezione deve attenersi alle seguenti norme di sicurezza:

- a) La carabina può essere estratta dal fodero e caricata solo nel sito prescelto per l'appostamento. Al di fuori delle operazioni di tiro la carabina è sempre tenuta con la sicura inserita.
- b) Il tiro è eseguito solo quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:
 - Il cinghiale selezionato è completamente visibile, chiaramente distinguibile, perfettamente immobile e posizionato di fianco;
 - nell'eventualità che il cinghiale non venga colpito la palla deve potersi conficcare in terra entro pochi metri e comunque deve essere completamente visibile l'intera traiettoria.
- c) In particolare è vietato tirare:
 - in direzione di strade, sentieri, case, boschi, crinali, specchi d'acqua, pareti rocciose;
 - in situazioni atmosferiche, quali nebbia, neve o pioggia, che comportano una diminuzione nella visibilità tale da pregiudicare le condizioni di sicurezza;
 - in condizioni di scarsa luminosità nell'ottica;
 - a braccio libero.
- d) Alla chiusura dell'appostamento l'operatore di selezione scarica la carabina nel sito di prelievo e la ripone nel fodero.
- e) Il tiro può essere effettuato solo dall'altana collocata nella sito di prelievo sempre con l'arma ben appoggiata, per assicurare la massima precisione del tiro.

Art. 9 Norme comportamentali dopo lo sparo

- a) Dopo lo sparo l'operatore di selezione deve attendere almeno 10 minuti prima di procedere al recupero del capo. Nell'eventualità che il cinghiale non cada sul posto ma si allontani nascondendosi nella vegetazione, occorre procedere all'esame degli indici di ferimento e tentare di recuperarlo esclusivamente quando ci siano indicazioni certe di colpo al doppio polmone (doppia traccia di sangue abbondante e di colore rosso vivo).
- b) Nel caso che il capo fosse ancora vivo è consentito, esclusivamente nel sito di abbattimento, il colpo di grazia.
- c) La carcassa del cinghiale abbattuto deve essere marcata con apposita fascetta di riconoscimento che verrà fornita dal Parco
- d) Gli operatori di selezione devono provvedere alla gestione delle carcasse dei cinghiali abbattuti secondo le modalità indicate dal Parco (Art. 11)

Art. 10 Recupero dei cinghiali feriti

- a) Nel caso l'operatore di selezione si trovasse nelle condizioni di non riuscire a recuperare l'animale ferito dovrà darne comunicazione ai Carabinieri forestali entro 30 minuti dal termine della sessione.
- b) Il recupero dei cinghiali feriti è consentito solamente agli operatori del recupero abilitati iscritti nell'apposito albo del Parco e in possesso di licenza di caccia valida.
- c) L'operatore di selezione dovrà contattare il coordinatore degli operatori del recupero che provvederà ad inviare uno degli operatori abilitati per procedere la recupero. L'operatore di selezione deve fornire immediatamente tutte le informazioni che possano facilitare il recupero.
- d) L'operatore di selezione deve effettuare una prima ricerca, in modo tale da non pregiudicare l'utilizzo successivo del cane da traccia. Deve inoltre segnalare il punto di impatto per facilitare eventuali ricerche o controlli e segnalare sempre in modo evidente la via di fuga.
- e) L'operatore del recupero incaricato può entrare nel parco con la carabina e armi da taglio idonee, portando con se l'Autorizzazione all'introduzione di armi nel territorio del Parco, che potranno essere utilizzati esclusivamente per il colpo di grazia all'animale eventualmente rivenuto ancora vivo.
- f) I cinghiali recuperati dovranno essere trattati secondo quanto indicato all'art. 11, così come quelli abbattuti nei siti di prelievo.
- g) La ricerca del capo ferito non può durare oltre le 24 ore dal ferimento.

Art. 11 Gestione capi abbattuti

- a) Ai sensi della Legge 11 febbraio 1992, n.157 la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.
- a) L'operatore che ha effettuato l'abbattimento deve immediatamente apporre correttamente (tra il tendine di Achille e l'arto posteriore) la fascetta numerata di riconoscimento inamovibile fornita dal Parco. Deve anche segnare il numero della fascetta nella scheda di rilevamento di cui l'allegato C) al presente regolamento, anche al fine di poter riconoscere la mezzena che gli sarà assegnata.
- b) Procedere alla raccolta di dati biometrici e all'eviscerazione del capo, mettendo le viscere in un sacco (basta un normale sacco da immondizia); cuore, polmoni, fegato e reni vanno messi in un sacco per alimenti ed entrambi i sacchi vanno sistemati in un contenitore idoneo.
- c) Il trasporto del capo abbattuto ai sensi del Regolamento CE n. 853/04, allegati III, sezione IV capitolo 1 può avvenire esclusivamente da parte del personale abilitato dal Parco ed iscritto negli albi di cui all'art.2 del presente regolamento. Il trasporto al mattatoio avviene secondo le modalità e i tempi indicati dal Parco e comunque il capo trasportato deve essere accompagnato da apposita dichiarazione resa nelle modalità di cui l'allegato D) al presente regolamento. Presso il mattatoio avviene la pesatura il cui risultato va annotato nelle schede di cui gli allegati C) e D).
- d) A titolo di rimborso forfetario delle spese sostenute per la manutenzione e gestione dei siti di prelievo e per l'attività di trasporto del capo abbattuto, spetta all'operatore una mezzena di ciascun capo abbattuto. Tale rimborso non rappresenta in alcun modo un rapporto di lavoro, nè autonomo nè subordinato, per le prestazioni svolte dagli operatori addetti all'abbattimento dei capi di cui al presente Regolamento.
- e) L'operatore si dovrà accordare con il personale del mattatoio per il ritiro della parte di carcassa di spettanza corrispondente ad una mezzena per ciascun capo abbattuto.
- f) I costi del trattamento del capo presso il mattatoio sono a carico del Parco.

Art. 12 Alienazione a pagamento di mezzane di cinghiale per uso alimentare

- a) Le restanti mezzane dei cinghiali abbattuti nell'ambito del piano di controllo faunistici ed abbattimenti selettivi vengono alienate, al valore monetario e secondo le modalità stabiliti nel presente regolamento;
- b) Per le mezzane di cinghiale sottoposti a vendita, vengono compilate le apposite schede di identificazione (allegato D) e di assegnazione (allegato E).
- c) Le mezzane di cinghiale fatti oggetto di abbattimento, nell'ambito dei piani annuali di controllo, approvati dalla Regione Umbria, sono vendute

direttamente dal Parco, previo trattamento in mattatoio e verifica sanitaria.

- d) Le mezzane di cinghiale saranno vendute ad un prezzo tenuto aggiornato dal Parco e oggi stabilito in 4 (quattro) Euro per ogni chilogrammo di peso testa compresa. Ogni persona fisica o persone giuridiche di preferenza residenti in aree comprese all'interno del territorio del Parco ha diritto ad acquistare le mezzane al prezzo fissato.
- e) In deroga di quanto previsto dal presente regolamento, il Parco può disporre la donazione di cinghiali ad Enti ed Istituzioni per esigenze istituzionali o di rappresentanza.
- f) Chi abbia interesse ad acquisire le mezzane di cinghiale, deve farne domanda al Parco, previa compilazione di apposita modulistica allegato E.
- g) Il Parco con apposita deliberazione adoterà una graduatoria dei richiedenti definita e aggiornata secondo le seguenti modalità:
 - 1. la graduatoria verrà formulata tenendo conto dell'ordine cronologico di ricevimento delle domande;
 - 2. nella formulazione della graduatoria, verrà data priorità alle domande provenienti da: a) persone residenti in aree poste all'interno dei confini del Parco; b) persone residenti in comuni nei cui territori ricadono i confini del Parco; c) persone non residenti.
- h) Il richiedente è tenuto ad accettare e a ritirare l'animale che l'evento cronologico dei prelievi gli ha assegnato. In caso di espressa rinuncia, il richiedente verrà automaticamente collocato all'ultimo posto della graduatoria.
- i) Il pagamento dell'animale dovrà essere effettuato prontamente, con le modalità indicate dal successivo comma; entro 3 giorni dalla comunicazione dell'assegnazione, l'animale dovrà essere assolutamente ritirato; decorso tale termine, il richiedente decadrà, per l'anno in corso, dal diritto di acquisizione e l'animale verrà ceduto al richiedente successivo in graduatoria.
- j) Il destinatario delle mezzane di cinghiale, a comunicazione avvenuta della disponibilità, provvederà ad effettuare il pagamento tramite versamento su conto corrente postale, seguendo la modulistica e le modalità definite dai competenti servizi. La ricevuta del versamento dovrà essere trasmessa in copia agli uffici del Parco ed esibita in originale al momento del ritiro dell'animale, che potrà avvenire, nei termini previsti nel presente regolamento, presso il mattatoio individuato dal Parco.
- k) All'acquirente verrà rilasciata copia del verbale di cessione, che avrà anche la finalità di comprovare la provenienza dell'animale e di autorizzarne la detenzione. La fattura o ricevuta di pagamento verranno inviate all'acquirente al domicilio dallo stesso indicato.
- l) Le somme saranno accertate a cura del Servizio Economato, incluse nel bilancio del Parco nelle forme di legge e destinate alla costituzione ovvero all'integrazione di uno specifico fondo per l'indennizzo dei danni provocati alle colture agricole.

Art. 13 Norme comportamentali generali per gli operatori

Gli operatori devono:

- a) transitare con veicoli solo sulle strade aperte al pubblico, salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dalle amministrazioni competenti e previo parere del Parco;
- b) compilare scrupolosamente le apposite schede di rilevamento che dovranno essere consegnate al Parco nelle modalità e nei tempi stabiliti dallo stesso nel presente regolamento;
- c) rispettare gli orari indicati nel calendario di prelievo;
- d) segnalare eventuali assenze alle operazioni;
- e) garantire la partecipazione alle attività di censimento;
- f) rispettare scrupolosamente il presente regolamento, il regolamento generale del Parco ed altre eventuali indicazioni del Parco;
- g) collaborare tra loro e con tutti i soggetti che partecipano all'attuazione del piano di gestione annuale al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e di massimizzare l'efficienza delle operazioni;
- h) informare correttamente sullo svolgimento delle operazioni chiunque lo richieda;
- i) osservare un comportamento non lesivo dell'immagine del Parco.

Art. 14 Individuazione e gestione dei siti di prelievo

- a) I siti di prelievo sono individuati, dal Parco, con il consenso dei proprietari dei terreni su cui ricadono i siti, in accordo con i Carabinieri forestali e tenuto conto prioritariamente dei criteri di sicurezza.
- b) Per ogni sito saranno registrate le coordinate (UTM 33N WGS84) e la localizzazione sarà riportata sulla Cartografia Tecnica Regionale; verrà inoltre individuato sia cartograficamente che sul terreno il settore entro cui poter effettuare il tiro.
- c) I siti saranno debitamente segnalati con apposite tabelle recanti la scritta "Attenzione sito di prelievo del cinghiale" collocati lungo i percorsi di accesso. E' fatto divieto a tutti, ad esclusione del selettore indicato nel calendario delle attività e del personale di sorveglianza, di entrare e sostare all'interno dell'area delimitata dalle tabelle nei periodi in cui è consentito il prelievo selettivo.
- d) La gestione dei siti (allestimento e mantenimento delle pasture, messa in opera e manutenzione delle eventuali strutture annesse) è affidata agli operatori di selezione con le modalità stabilite dal Parco precedentemente all'avvio delle operazioni prelievo.

Art. 15 Controllo e monitoraggio dell'attività

- a) Il controllo dell'attuazione del piano di gestione del cinghiale è svolto dal Parco con l'ausilio dei Carabinieri forestali e degli operatori del controllo di selezione del cinghiale abilitati ed iscritti all'apposita graduatoria.
- b) Il Parco nomina un coordinatore che svolge la funzione di referente per tutti i soggetti coinvolti e che dovrà seguire le attività predisponendo report regolari sullo stato di attuazione e compilare periodicamente il calendario delle attività.
- c) Al fine di un corretto e costante monitoraggio delle attività di prelievo, sulla base delle indicazioni del Parco, il referente di ogni Unità operativa predisporrà un programma mensile delle attività dove saranno indicate le uscite previste, gli operatori per ognuna di esse ed i numeri di targa degli automezzi utilizzati. Il programma dovrà essere consegnato almeno 15 giorni prima dell'inizio del periodo di attuazione.
- d) Nell'eventualità di variazioni degli operatori previsti o della targa del veicolo utilizzato il nuovo nominativo e la nuova targa dovrà essere comunicata almeno 24 ore prima ai Carabinieri forestali telefonicamente. La comunicazione deve contenere nome e cognome dell'operatore, numero del sito di prelievo in cui ci si reca, data e sessione (tramonto o alba).
- e) La comunicazione non è necessaria nel caso di annullamento dell'uscita. L'operatore dovrà comunque compilare la scheda di rilevamento annotando la mancata uscita e le cause.
- f) L'operatore di selezione deve compilare la scheda di rilevamento che contiene informazioni sia sull'attività svolta che sui risultati. La prima parte deve essere sempre compilata anche in caso di rinuncia e prima di raggiungere il Sito di prelievo. La seconda, contenente informazioni sui risultati del prelievo, va compilata al termine della sessione e consegnata immediatamente all'operatore di controllo della selezione se presente o entro 7 giorni al Parco.

Art. 16 Organizzazione e compiti degli operatori di controllo

- a) Allo scopo di collaborare con il Parco nel controllo delle attività previste dal piano di gestione del cinghiale, viene istituito l'albo degli operatori di controllo della selezione del cinghiale al quale potranno chiedere di essere iscritti i soggetti che hanno conseguito l'abilitazione attraverso appositi corsi organizzati o riconosciuti dal Parco. I richiedenti dovranno compilare la richiesta di inserimento all'albo secondo lo schema riportato nell'allegato A e nell'Allegato B del presente regolamento.
- b) Gli operatori di controllo non possono effettuare l'azioni di sparo e non possono entrare armati nel territorio del Parco. L'iscrizione all'albo degli operatori di controllo esclude la possibilità di iscriversi a quello degli operatori di selezione e vice versa.

- c) Ogni operatore di controllo sarà assegnato ad una delle Unità operative istituite ai sensi dell'Art. 7 e dovrà collaborare con gli operatori di selezione al raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano di gestione.
- d) Nel caso l'operatore di controllo voglia partecipare all'uscita dovrà contattare entro le ore 14 del giorno precedente l'operatore di selezione e mettersi d'accordo per raggiungere insieme il punto di sparo. Durante l'uscita l'operatore di controllo dovrà seguire le indicazioni dell'operatore di selezione e non tenere comportamenti che possano pregiudicare l'esito della sessione di prelievo o creare pericolo e se e agli altri.
- e) L'operatore di controllo è responsabile per la tenuta del registro delle uscite dell'Unità operative sul quale andranno annotate, le attività svolte dall'unità e che dovrà essere mensilmente consegnato al Parco
- f) Gli operatori di controllo sono tenuti a comunicare immediatamente ai Carabinieri forestali e al Parco eventuali comportamenti o azioni che contrastino con le indicazioni del presente regolamento da essi rilevate.
- g) Gli operatori di controllo dovranno garantire la propria collaborazione allo svolgimento delle sessioni periodiche di censimento del cinghiale e delle altre attività necessarie alla gestione della specie nel Parco.

Art. 17 Organizzazione e compiti degli operatori del recupero

- a) Al fine di garantire il recupero dei cinghiali feriti il parco istituisce l'albo degli operatori di recupero al quale si potranno iscrivere i soggetti che abbiano acquisito l'abilitazione attraverso appositi corsi organizzati o comunque riconosciuti dal Parco.
- b) Il Parco nomina un coordinatore del servizio di recupero che dovrà individuare gli operatori da attivare all'occorrenza garantendo una corretta rotazione tra tutti gli abilitati.
- c) Gli operatori del recupero possono entrare nel Parco con l'arma solo durante l'espletamento della loro funzione.
- d) Il Parco provvederà ad emanare un apposito regolamento per l'abilitazione degli operatori del recupero.

Art. 18 Misure disciplinari

Al fine di garantire la correttezza delle attività di prelievo viene stabilito il seguente metodo di penalizzazioni per le diverse tipologie di infrazione:

- a) Ad ogni operatore all'inizio dell'attività viene assegnato un punteggio pari a 100 dal quale saranno decurtati dei punti in funzione delle infrazioni commesse.
- b) Quando il punteggio dell'operatore scende a 70 punti è prevista una sospensione dell'attività pari a tre mesi quando scende a 50 punti pari a 6 mesi e di due anni se scende a 0 punti. Il punteggio ritornerà ad essere 100 se non vengono più commesse infrazioni per almeno un anno.

c) Vengono applicate le seguenti decurtazioni:

- Mancata comunicazione della variazione dei dati previsti nel calendario: 20 punti
- Mancata compilazione della scheda prima dell'uscita: 20 punti
- Mancata compilazione della scheda al termine dell'uscita: 30 punti
- Mancato rispetto delle Norme di sicurezza: 50 punti
- Mancato rispetto delle Norme comportamentali dopo lo sparo: 30 punti.
- Mancato rispetto di quanto previsto ai commi a), b) e c) delle Norme comportamentali generali: 30 punti
- Mancato rispetto di quanto previsto ai commi e), g) e h) delle Norme comportamentali generali: 20 punti
- Mancato rispetto di quanto previsto al comma i) delle norme comportamentali generali: 30 punti
- Non corretta gestione del capo abbattuto: 30 punti
- Non corretta gestione dei siti di prelievo: 20 punti

d) E' prevista l'esclusione definitiva dall'albo degli abilitati nei seguenti casi:

- Attività nei periodi non consentiti
- Abbattimento di altre specie
- Infrazioni alla normativa in materia venatoria o delle aree protette commesse sia nel Parco che fuori

e) Per ogni altra eventuale infrazione o comportamento ritenuto non corretto il Parco potrà prevedere, a insindacabile giudizio del Parco, apposite sanzioni compresa l'esclusione temporanea o permanente dall'albo degli abilitati.

f) Il parco si riserva comunque la possibilità di prendere provvedimenti disciplinari nel caso fossero rilevati comportamenti lesivi dell'immagine dell'area protetta.

Art. 19 Norme transitorie

a) Nella prima fase di attuazione del piano, fino all'abbattimento del primo cinghiale, ogni operatore sarà affiancato da un *tutor*, individuato dal Parco tra soggetti con comprovata esperienza nel prelievo selettivo del cinghiale, che dovrà accompagnare l'operatore abilitato in tutte le fasi del prelievo. Il *tutor* provvederà a stilare un giudizio sintetico sul comportamento dell'operatore.

b) Il cinghiale ferito è potenzialmente causa di pericolo per la pubblica incolumità e pertanto sino alla disponibilità di operatori per il recupero regolarmente iscritti nell'apposito albo il Parco affida il compito di recupero solo a professionisti (soggetti abilitati) e ai organi di controllo competenti (Carabinieri forestali, ecc).

Elenco Allegati da predisporre a cura del Soggetto gestore:

- Allegato A - Richiesta di inserimento nell'albo degli operatori volontari di selezione del cinghiale del Parco Regionale
- Allegato B - Richiesta di inserimento nell'albo degli operatori volontari di controllo della selezione del cinghiale del Parco Regionale
- Allegato C - Scheda di rilevamento delle attività
- Allegato D - Dichiarazione di scorta per i capi di cinghiale oggetto di controlli faunistici del Parco Regionale
- Allegato E - Allegato di assegnazione della mezzena di cinghiale oggetto di controlli faunistici del parco regionale